



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 24 del 28/03/2019

OGGETTO:

TARIFE IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI-ANNO 2019. RETTIFICA.

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore 13:00 presso la Sala Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CRESCIMBENI PAOLO	Sindaco	Presente
MIGLIOLI MARINA	Vice Sindaco	Assente
GUALANDI VALERIO	Assessore	Presente
ZUCCHINI MATTIA	Assessore	Presente
ZOBOLI GIORGIA	Assessore	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO: TARIFFE IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI-ANNO 2019. RETTIFICA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le tariffe dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1993, n. 507 ha istituito e disciplinato con decorrenza 01/01/1994 l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA);
- il Comune di San Giorgio di Piano, avendo una popolazione fino a 10.000 abitanti, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 507/1993, considerate le cinque classi demografiche delineate in particolare nell'art. 2, è un ente di Classe V;
- in base all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i comuni possono, con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e alle definizioni delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima;
- gli artt. 9 e 11 della Legge n. 449 del 1997 (Allegato 1, punto 30) e, in particolare il comma 10 dell'art. 11, prevedevano che le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm.ii., potessero essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato;
- l'articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha abrogato l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l'articolo 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, prevedeva che il sopra citato articolo 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abrogava l'articolo 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, doveva essere interpretato nel senso che l'abrogazione non avesse effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012;

Considerato:

- che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del 2018, dichiarando infondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 739, art. 1 della L. 208/2015, ha avuto modo di osservare che l'art. 1, comma 739, della legge n. 208 del 2015, non consentiva il ripristino retroattivo della potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;

- che, ad avviso della Corte, la disposizione si limitava a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni;
- che, pertanto, l'art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015 si è limitato a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, non potendo l'abrogazione disposta dal D.L. n. 83 del 2012 far cadere le delibere già adottate;
- che, ad avviso della Corte Costituzionale, il comma 739 in esame non ha disposto nulla in merito alla possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, le tariffe maggiorate;

Visti:

- la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 2/DF/2018, avente ad oggetto "Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP-DPA) – Aumenti tariffari ex art. 11, comma 10 della legge n. 449 del 1997, abrogati dall'art. 23, comma 7, de D.L. n. 83 del 2012 – Norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015 – Sentenza della Corte Costituzionale del 10 gennaio 2018, n. 15", nella quale l'Agenzia afferma che a partire dall'anno di imposta 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni sulle tariffe base dell'ICP e del DPA;
- il comma 919, articolo 1, della Legge n. 145/2018 secondo il quale "a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507/1993, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato";

Dato atto che:

A) con le seguenti deliberazioni:

1. di Giunta Comunale n. 83 del 09/03/1994 sono state approvate le tariffe dell'ICP e DPA per l'anno 1994;
2. di Giunta Comunale n. 118 del 20/12/2000 è stato determinato l'aumento delle tariffe ICP e DPA a seguito dell'entrata in vigore dal 1 marzo 2001 del DPCM 16/02/2001, che ha aumentato per tutte le classi dei comuni la tariffa ICP ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993;

B) dal 2002 al 2018 l'Ente ha sempre adottato delibere di conferma delle tariffe ICP e DPA;

C) richiamata la deliberazione, citata in premessa, di Giunta Comunale n. 107 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione tariffe dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019";

Preso atto che successivamente alla data del 27 dicembre 2018:

- è stata approvata la Legge di Bilancio 2019 del 30 dicembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 31/12/2018 - Suppl. Ordinario n. 62;
- il Ministero dell'Economia e Finanze, in risposta ai quesiti formulati a Telefisco 2019, secondo cui la maggiorazione di tariffa introdotta dalla legge di bilancio 2019 (art. 1 comma 919) in virtù del chiaro riferimento alle "superfici superiori al metro quadrato" non si può applicare alle forme di pubblicità non commisurate alla superficie, come volantini, pubblicità fonica, con veicoli e pannelli luminosi di cui agli artt. 13, 14 e 15 del DLgs.

507/1993, con la conseguenza che per tutte queste fattispecie, in aggiunta alla pubblicità fino a un metro quadrato di superficie imponibile, la tariffa viene ripristinata all'importo base definito per legge;

Ritenuto, pertanto, necessario determinare le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. 507/1993 applicando alle tariffe base l'incremento del 50% per le superfici superiori al metro quadrato, a conferma del trattamento applicato alle diverse tipologie di mezzi pubblicitari negli anni precedenti, tranne che per le superfici fino a un metro quadrato ed anche al fine di salvaguardare il gettito derivante dall'applicazione dell'ICP e dei DPA;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169, della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che differisce ulteriormente, dal 28 febbraio al 31 marzo 2019, il termine di approvazione da parte dei comuni, del bilancio di previsione 2019;
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICP e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni;
- la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio per l'anno 2019);

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal Direttore dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

Per i motivi ed ai fini di cui alla premessa narrativa, che qui s'intendono riportati:

1. di rettificare la propria precedente deliberazione n. 107 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione conferma tariffe imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Anno 2019";
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2019, le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, contenute nel prospetto Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. di dare atto che la determinazione delle tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni con decorrenza 01/01/2019, di cui al precedente punto 3., consente il mantenimento dell'equilibrio complessivo del bilancio per l'anno 2019;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla Sorit SpA;

5. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e dall'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
CRESCIMBENI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

[] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _____ il _____;

TARIFFE DIRITTI AFFISSIONE E IMPOSTA PUBBLICITA'
D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Legge 449 del 27/12/1997 art. 11 comma 10

Legge 488 del 23/12/1999 art. 30 comma 17

A) - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffa base per ciascun foglio di cm. 70 x cm. 100

	Superfici inferiori a mq. 1	Superfici superiori a mq. 1
TARIFFA PER I PRIMI 10 GG.	1,03	1,55
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE	0,31	0,46

MAGGIORAZIONI:

- per commissioni inferiori a 50 fogli: 50 %
- per formati da 8 a 12 fogli: 50 %
- per formati oltre i 12 fogli: 100 %

DIRITTI DI URGENZA, 10% del diritto con un minimo di: € 25,82

B) - IMPOSTA PUBBLICITA'

1- PUBBLICITA' ORDINARIA

	ANNUALE	ANNUALE
SUPERFICIE	Opaca	luminosa
Mq. 1	11,36	22,72
Da mq.1,5 a mq. 5,5	17,04	34,09
Da mq. 5,5 a mq. 8,5	25,56	42,61
Superiore a mq. 8,5	34,09	51,13

2- PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

(vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati [per mq])

	ANNUALE	
COLLOCAZIONE	opaca	luminosa
Int./est Mq. 1	11,36	22,72
Int./est da mq.1,5 a mq. 5,5	17,04	34,09
Esterna da mq. 5,5 a mq. 8,5	25,56	42,61
Esterna superiore a mq. 8,5	34,09	51,13

TARIFFE DIRITTI AFFISSIONE E IMPOSTA PUBBLICITA'
D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Legge 449 del 27/12/1997 art. 11 comma 10

Legge 488 del 23/12/1999 art. 30 comma 17

3- PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA

CATEGORIA	PORTATA SUP. A 3.000 KG	PORTATA INF. A 3.000 KG	ALTRI
Autoveicoli	74,37	49,58	
Rimorchi	74,37	49,58	
Motoveicoli e altri non compresi nella precedente categoria			24,79
Veicoli con rimorchio	148,74	99,16	49,58

4- PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

a) PER CONTO TERZI (per mq di superficie)

	ANNUALE	
	CATEGORIA	
	Normale	Speciale
Sino ad 1 mq.	33,05	
> di 1 mq.	49,58	

b) PER CONTO PROPRIO (per mq di superficie)

	ANNUALE	
	CATEGORIA	
	Normale	Speciale
Sino ad 1 mq.	16,53	
> di 1 mq.	24,79	

5- PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI

(diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)

PER GIORNO			
PERIODI FINO A 30 gg.		PERIODO OLTRE 30 gg.	
CATEGORIA		CATEGORIA	
NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
2,07		1,03	

TARIFFE DIRITTI AFFISSIONE E IMPOSTA PUBBLICITA'
D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Legge 449 del 27/12/1997 art. 11 comma 10

Legge 488 del 23/12/1999 art. 30 comma 17

6 - PUBBLICITA' VARIA

a) CON STRISCIONI

PERIODI di 15 gg o fraz.	
C A T E G O R I A	
NORMALE	SPECIALE
11,36	

b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI

A R E O M O B I L I	P A L L O N I F R E N A T I
Per ogni giorno o frazione	Per ogni giorno o frazione
49,58	24,79

c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE
PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI

PER CIASCUNA PERSONA IMPIEGATA
Per ogni giorno o frazione
2,07

d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

PER CIASCUN PUNTO FISSO E PER CIASCUN GIORNO O FRAZ.	
C A T E G O R I A	
NORMALE	SPECIALE
6,20	